



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Piazza Regina Elena, n. 17 – 38027 MALE' (TN)
Telefono 0463/901103 – Fax 0463/901116
Codice Fiscale 00378700223

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
E-MAIL ragioneria@comunemale.it
comune@pec.comune.male.tn.it

COPIA

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

ATTO DI DETERMINAZIONE N. 161 / RAG DEL 11.12.2017

* * * * *

OGGETTO: AZIENDA AGRICOLA ANTONELLA GHIRARDINI DI SAMOCLEVO DI CALDES - DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO ANNUALE PER AFFIDO IN GESTIONE MALGA STABLAZ ALTA E BASSA - ANNO 2017.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il Comune di Malè è proprietario delle malghe Stablaz Alta e Bassa in Val di Rabbi, strutture che da sempre vengono concesse in uso per il pascolo e la monticazione del bestiame, essendo presenti sul territorio valligiano diverse aziende zootecniche.

Vista la deliberazione giuntale n. 45 dd. 02.04.2013, con la quale si stabilisce di concedere in uso, all'azienda agricola Ghirardini Lorenzo con sede in Samoclevo, i compendi della Malga Stablaz Alta e Bassa, per un periodo di anni 5 e precisamente dal 01.05.2013 al 31.10.2017 al canone fisso minimo attualizzato di € 547,00.- (cinquecentoquarantasette/00), € 77,00.- per capo monticato indicizzato su base annua.

Vista la deliberazione giuntale n. 195 del 03.11.2015 con la quale è stato disposto di autorizzare il subentro del contratto in essere, relativo alla concessione in uso della malga Stablaz Alta e Bassa e relativi alpeggi, dall'impresa Ghirardini Lorenzo alla neo costituita impresa agricola Ghirardini Antonella.

Visto da ultimo il relativo contratto rep. 446 del 06.11.2015 con il quale viene concesso in uso all'impresa agricola Ghirardini Antonella, con sede in Samoclevo di Caldes, p.iva 02379340223, la Malga Stablaz Alta e Bassa, p.ed. 1062 – 1063 – 1064 – 1065 in C.C. Rabbi, oltre a mappali fondiari n. 5229/4 – 5233 – 5234 – 5235 sempre in C.C. Rabbi, per il periodo dal 06.11.2015 al 31.10.2017 , al canone annuo fisso di € 547,00.- oltre ad ulteriori € 77,00.- per capo monticato indicizzato su base annua.

Valutato come la stagione di alpeggio sia da tempo terminata e che l'Azienda Ghirardini Antonella come da contratto, abbia inviato la documentazione, pervenuta in data 15 novembre 2017, prot. n. 11631 che certifica il numero di capi monticati in complessive 99 unità, che come da verifica effettuata consentono di determinare un importo finale a conguaglio anno 2017 di € 7.623,00.-

Dato atto che la suddetta entrata è esigibile entro il 31 dicembre 2017.

Visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg.3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015n. 31;
- la L.P. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L,modificato dal D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 4/L, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11 e dalla legge regionale 3 agosto 2015 n. 22 per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 12 giugno 2015 n. 15 e 9 marzo 2016 n. 16;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare 26 febbraio 2001 n. 1, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 17.03.2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio 2017 e triennale 2017-2019.
- la deliberazione della Giunta Municipale n. 38 del 28.03.2017, esecutiva a sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e sono state assegnate le risorse ai centri di responsabilità sulla base delle risultanze del bilancio di previsione 2017-2019.

D E T E R M I N A

1. Di determinare, per quanto esposto in premessa, in Euro 7.623,00.- il corrispettivo a conguaglio per l'anno 2017 dovuto dall' Azienda Agricola Antonella Ghirardini di Samoclevo di Caldes, assegnataria in uso della Malga Stablaz Alta e Bassa a fronte della monticazione di n. 99 capi di bestiame.
2. Di accertare in entrata la somma di € 7.623,00- con imputazione ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

soggetto					FCDE - si/no	
GHIRARDINI ANTONELLA					NO	
importo	titolo	tipologia	categoria	bilancio	esigibilità	accertamento
7.623,00	3	0100	03	2017	2017	1436
cap. art.	descrizione					
9500/2	<i>Fitti attivi di fabbricati rustici - malghe</i>					
conto finanziario	descrizione					
E.3.01.03.02.002	<i>Locazioni di altri beni immobili</i>					

3. Di dare evidenza del fatto, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente determina è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.
Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010, n. 163 e s.m
4. Di inviare copia della presente al competente Assessore.
5. Di dare atto che la presente determina:
 - è esecutiva dal momento della adozione e sottoscrizione da parte del sottoscritto;
 - va pubblicata nell'oggetto sul sito istituzionale di questo ente e ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10 e s.m., nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190;
 - va inserita nel registro delle determinazioni del Settore Economico Finanziario.

Malé lì, 11.12.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to - Adriana Paternoster -

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malé,

Il Segretario comunale
dott. Giorgio Osele
